DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DELL'1L FEBBRAIO 1929 TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, NELLA PARTE RELATIVA AL MATRIMONIO

Art. 14

La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione. (1)

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Versione in vigore dal 18 maggio 1939, non più in vigore dal 19 aprile 1942 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Estremi	Legge 27 maggio 1929, n. 847
Capo	II — Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1929

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e' ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine e' cominciato a decorrere".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-applicazione-del-concordato-dell-1l-febbraio-1929/art-14/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it